

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure

341.14

del 19 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,*

visti gli articoli 15 capoverso 1, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1 e 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 21 novembre 2007¹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM),

ordina:

Sezione 1: Sussidi di costruzione a istituti d'educazione

(art. 11–18 OPPM)

Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzo di settore

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per m² sono fissati come segue:

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice 1° ottobre 2010) ²
2 Amministrazione	4,4	4400
3 Personale	2,2	4400
4 Assistenza, visita, spazi comuni, tempo libero, sport	10,4	4400
5 Entrata e uscita	1,9	4400
6 Spazio abitativo	29,6	4400
7 Formazione e occupazione	14,8	3700
8 Economia domestica, smaltimento, autorimesse	9,5	4400
Superficie totale per singolo posto	72,8	

RU 2011 5615

¹ RS 341.1

² Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.

Art. 2 Supplemento per gli alloggi del personale

(art. 18 cpv. 1 lett. a OPPM)

Il supplemento per un alloggio del personale indispensabile all'esercizio dell'istituto ammonta a 400 000 franchi.

Art. 3 Supplemento per palestre

(art. 18 cpv. 1 lett. b OPPM)

Il supplemento per la costruzione di una palestra ammonta a 1 000 000 franchi.

Art. 4 Supplemento per impianti scolastici

(art. 18 cpv. 1 lett. c OPPM)

Il supplemento per la costruzione di un impianto scolastico ammonta al 25 per cento dell'importo secondo il CCC³ 1–3 e 5 del settore 7.

Art. 5 Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore

(art. 18 cpv. 1 lett. d OPPM)

¹ Un supplemento di superficie moltiplicato per il prezzo di settore è concesso per i laboratori che richiedono una superficie maggiore rispetto all'istituto tipo. Si applicano i seguenti supplementi:

- a. supplemento 1: sono riconosciuti 10,2 m² di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata nel settore 7 è superiore a 25 m² e non supera 55 m² per singolo posto;
- b. supplemento 2: sono riconosciuti 40,2 m² di superficie supplementare per singolo posto, se la superficie progettata supera 55 m² per singolo posto.

² I supplementi non sono cumulabili.

Art. 6 Supplemento per istituti di piccole dimensioni

(art. 18 cpv. 1 lett. e OPPM)

Il supplemento per gli istituti di piccole dimensioni ammonta al 10 per cento dei costi di costruzione secondo il CCC 1–3 e 5.

Art. 7 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni

(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.

³ CCC = Codice dei costi di costruzione del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione.

Art. 8 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni

(art. 18 cpv. 1 lett. f OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili ammonta al 6,2 per cento dei costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5.

Art. 9 Supplemento per la sicurezza in caso di istituti di tipo chiuso

(art. 18 cpv. 1 lett. g OPPM)

In caso di istituti di tipo chiuso, il supplemento per la sicurezza ammonta a 55 000 franchi per singolo posto.

Art. 10 Supplemento per sistemazioni esterne e attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni

(art. 18 cpv. 2 OPPM)

In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento per i costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della LF del 5 ott. 1984⁴ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure; LPPM).

Art. 11 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni

¹ In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1. Moltiplicazione della superficie in m² con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
 - supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
 - supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
 - supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
 - per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m² per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m²,
 - per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m² per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m²,
 - supplemento per l'istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3. Ne risulta il totale intermedio (TI) dei costi di costruzione riconosciuti.

4. Al TI si aggiungono i supplementi seguenti:
 - supplemento del 6,2 per cento del TI per le sistemazioni esterne (CCC 4),
 - supplemento del 6,2 per cento del TI per le attrezzature mobili (CCC 9),
 - supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.

² Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM).

Art. 12 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

¹ In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1. Moltiplicazione della superficie in m² con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
 - supplemento per gli alloggi del personale, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
 - supplemento per la palestra, se indispensabile all'esercizio dell'istituto,
 - supplemento per l'impianto scolastico, se una scuola interna è riconosciuta,
 - per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 1 pari a 10,2 m² per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 25 m²,
 - per laboratori che richiedono una superficie maggiore, supplemento 2 pari a 40,2 m² per singolo posto in aggiunta all'importo forfetario del settore 7, se la superficie supera 55 m²,
 - supplemento per l'istituto di piccole dimensioni, se il numero dei posti non è superiore a 15.
3. Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
4. A questa base si aggiunge:
 - il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
 - il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
 - il supplemento per la sicurezza, se lo stabilimento dispone di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.

² Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui al numero 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM⁵).

Art. 13 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime

(art. 18 cpv. 2 OPPM)

¹ Se nel quadro dei lavori di trasformazione, un istituto non raggiunge le superfici di settore stabilite per l'istituto tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra superficie mancante e superficie determinante.

² La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (assistenza). In tal caso, i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 2: Sussidi di costruzione agli stabilimenti per adulti

(art. 11–15, 19 e 20 OPPM)

Art. 14 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore per stabilimento tipo

(art. 19 OPPM)

I settori, le superfici determinanti per singolo posto e i prezzi di settore per metro quadrato sono fissati come segue per i tre stabilimenti tipo:

a. Stabilimento tipo chiuso

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Superficie determinante per singolo posto (in m ²) per le misure di cui all'art. 59 cpv. 3 CP ⁶	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice: 1° ottobre 2010) ⁷
1 Sicurezza	2,0	2,0	6300
2 Amministrazione	2,1	2,1	6300
3 Personale	2,1	2,1	6300
4 Detenuti	5,9	5,9	6300
4a supplemento per lo sport	fino a 1,3	fino a 3,8	6300
4b supplemento per la terapia/il trattamento	fino a 3,2	fino a 5,2	6300

⁵ RS 341

⁶ Codice penale; RS 311.0

⁷ Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Superficie determinante per singolo posto (in m ²) per le misure di cui all'art. 59 cpv. 3 CP ⁶	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice: 1° ottobre 2010) ⁷
4c supplemento per la formazione	fino a 0,7	fino a 0,7	6300
5 Entrata e uscita	2,1	2,1	6300
6 Spazio abitativo	17,7	26,2	8200
7 Lavoro	22,7	9,7	4400
7a supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore	fino a 5,0		
8 Economia domestica	5,4	5,4	8200
Superficie totale per singolo posto	fino a 70,2	fino a 65,2	

b. Stabilimento di tipo aperto

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m ² (stato dell'indice: 1° ottobre 2010) ⁸
1 Sicurezza	0,8	4900
2 Amministrazione	2,9	4900
3 Personale	2,1	4900
4 Detenuti	11,2	4900
4a supplemento per lo sport	fino a 2,9	4900
4b supplemento per la formazione	fino a 0,7	4900
5 Entrata e uscita	2,3	4900
6 Spazio abitativo	19,6	6400
7 Lavoro	17,2	3500
7a supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore	fino a 6,0	3500
8 Economia domestica	7,0	6400
Superficie totale per singolo posto	fino a 72,7	

⁸ Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.

c. Stabilimento tipo carcere

Settore	Superficie determinante per singolo posto (in m ²)	Prezzo di settore per m2 (stato dell'indice 1° ottobre 2010) ⁹
1 Sicurezza	1,7	5300
2 Amministrazione	1,9	5300
3 Personale	1,1	5300
4 Detenuti	3,6	5300
4a supplemento per lo sport	fino a 0,6	5300
4b supplemento per la formazione	fino a 0,7	5300
5 Entrata e uscita	1,9	5300
6 Spazio abitativo	13,2	7000
7 Lavoro	4,3	3700
8 Economia domestica	4,5	7000
Superficie totale per singolo posto	fino a 33,5	

Art. 15 Supplemento per la sicurezza

(art. 20 cpv. 1 e 2 OPPM)

¹ Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto nelle carceri, negli stabilimenti chiusi e per i posti chiusi negli stabilimenti aperti.

² Per i posti del massimo livello di sicurezza è concesso un ulteriore supplemento pari a 42 500 franchi per singolo posto.

Art. 16 Supplemento per piccoli stabilimenti

(art. 20a cpv. 1 OPPM)

Il supplemento per piccoli stabilimenti ammonta al 10 per cento dei prezzi di settore.

Art. 17 Riduzione per grandi stabilimenti

(art. 20a cpv. 2 OPPM)

I prezzi di settore per i grandi stabilimenti sono ridotti del 10 per cento.

Art. 18 Supplemento per le sistemazioni esterne (CCC 4) in caso di nuove costruzioni

(art. 20b cpv. 1 OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le sistemazioni esterne è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

- a. 6,7 per cento per gli stabilimenti chiusi;

⁹ Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, IVA inclusa.

- b. 10,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
- c. 7,5 per cento per le carceri.

Art. 19 Supplemento per le attrezzature mobili (CCC 9) in caso di nuove costruzioni

(art. 20b cpv. 1 OPPM)

In caso di nuove costruzioni, il supplemento per le attrezzature mobili è calcolato in percentuale sui costi riconosciuti secondo il CCC 1–3 e 5 per singolo posto, compresi i supplementi rilevanti per la superficie. La percentuale per i singoli stabilimenti tipo è la seguente:

- a. 5,1 per cento per gli stabilimenti chiusi;
- b. 5,5 per cento per gli stabilimenti aperti;
- c. 5,8 per cento per le carceri.

Art. 20 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili (CCC 4 e 9) in caso di trasformazioni

(art. 20b cpv. 2 OPPM)

In caso di trasformazioni, è corrisposto un supplemento pari ai costi relativi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 LPPM¹⁰).

Art. 21 Supplemento per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva

(art. 20c cpv. 1 OPPM)

Per la costruzione di spazi destinati all'attività sportiva è concesso il seguente supplemento di superficie:

- a. stabilimenti chiusi: fino a 1,3 m² per singolo posto;
- b. stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 3,8 m² per singolo posto;
- c. stabilimenti aperti: fino a 2,9 m² per singolo posto;
- d. carceri: fino a 0,6 m² per singolo posto.

Art. 22 Supplemento per la costruzione di locali terapeutici

(art. 20c cpv. 2 OPPM)

Per la costruzione di locali terapeutici è concesso il seguente supplemento di superficie:

- a. stabilimenti chiusi: fino a 3,2 m² per singolo posto;
- b. stabilimenti chiusi destinati all'esecuzione delle misure: fino a 5,2 m² per singolo posto.

Art. 23 Supplemento per la costruzione di locali destinati alla formazione
(art. 20c cpv. 3 OPPM)

Per la costruzione di locali supplementari destinati alla formazione è concesso un supplemento di superficie pari a 0,7 m² per singolo posto.

Art. 24 Aumento del valore di superficie tipo per il settore 7 «lavoro»
(art. 20c cpv. 4 OPPM)

Il valore di superficie tipo del settore 7 «lavoro» per i laboratori che richiedono una superficie maggiore è aumentato come segue:

- a. fino a 6 m² per singolo posto negli stabilimenti aperti;
- b. fino a 5 m² per singolo posto negli stabilimenti chiusi.

Art. 25 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni

¹ In caso di nuove costruzioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1. Moltiplicazione della superficie in m² con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2. Al risultato moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
 - supplemento di superficie per l'attività sportiva,
 - supplemento di superficie per i locali terapeutici,
 - supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
 - supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3. Ne risulta il TI dei costi di costruzione riconosciuti.
4. Al TI si aggiungono i seguenti supplementi:
 - la percentuale del TI prevista all'articolo 18 per le sistemazioni esterne (CCC 4) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
 - la percentuale del TI prevista all'articolo 19 per le attrezzature mobili (CCC 9) in base allo stabilimento tipo corrispondente,
 - supplemento per la sicurezza per i posti chiusi,
 - supplemento per la sicurezza per i posti del massimo livello di sicurezza.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti (sussidi forfetari per singolo posto) in caso di nuove costruzioni.

² Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM¹¹).

¹¹ RS 341

Art. 26 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

¹ In caso di trasformazioni, i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo la procedura seguente:

1. Moltiplicazione della superficie in m² con il pertinente prezzo di settore dell'istituto tipo.
2. Al risultato della moltiplicazione si aggiungono i supplementi seguenti:
 - supplemento di superficie per l'attività sportiva,
 - supplemento di superficie per i locali terapeutici,
 - supplemento di superficie per i locali destinati alla formazione,
 - supplemento di superficie per i laboratori che richiedono una superficie maggiore.
3. Il totale dei costi riconosciuti è moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento. Il risultato costituisce la base per i sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni.
4. A questa base si aggiunge:
 - il sussidio CCC 4, calcolato secondo il metodo tradizionale,
 - il sussidio CCC 9, calcolato secondo il metodo tradizionale,
 - il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti chiusi, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento,
 - il supplemento per la sicurezza, se si tratta di posti del massimo livello di sicurezza, moltiplicato per il grado d'intervento e di rinnovamento.
5. Ne risulta il totale dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni.

² Il sussidio federale ammonta al 35 per cento del totale di cui alla cifra 5 (art. 4 cpv. 1 LPPM¹²).

Art. 27 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime

(art. 19 cpv. 4 OPPM)

¹ Se, nel quadro dei lavori di trasformazione, uno stabilimento non raggiunge le superfici di settore stabilite per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente alla superficie mancante in rapporto alla superficie determinante.

² La superficie mancante del settore 6 (spazio abitativo) può essere compensata da un aumento di superficie nel settore 4 (detenuti). In tal caso i costi determinanti per il settore 4 possono essere aumentati al massimo del coefficiente di correzione 1,15.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del DFGP del 24 settembre 2001¹³ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure è abrogata.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

¹³ [RU 2001 2398, 2007 6699]

